

## proposta di legge n. 1

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini, Busilacchi, Giacinti, Minardi, Giancarli, Talè

*presentata in data 13 luglio 2015*

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO  
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

—————

Signori consiglieri,

la presente legge si propone di ridurre le distanze tra cittadini ed istituzione favorendo il contatto tra la popolazione marchigiana e i consiglieri eletti.

A tal fine si prevede la possibilità per i consiglieri di utilizzare gli uffici di proprietà della Regione Marche ubicati nelle varie sedi del territorio, come luogo di rappresentanza istituzionale. In tal modo, se da un lato si garantisce che il consigliere regionale sia il più vicino possibile agli elettori e alle esigenze del territorio, dall'altro si valorizza il patrimonio regionale esistente, senza alcun costo di funzionamento inerente l'utilizzo della sede, in quanto onere già supportato dall'Ente regionale.

Si precisa che il consigliere che utilizza la sede regionale non fruisce dei rimborsi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali). Si tratta pertanto di una norma di legge finanziariamente neutra, senza alcun nuovo ed ulteriore onere per il bilancio regionale.

La proposta di legge è costituita da due articoli.

All'articolo 1 si prevede che i consiglieri regionali per il miglior esercizio del mandato e senza fruire di alcun rimborso possono utilizzare gli uffici della Regione nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

All'articolo 2 si prevede la norma di invarianza finanziaria.

**Art. 1**

*(Modifica alla l.r. 23/1995)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) da ultimo modificato dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34, è inserito il seguente:

“1 bis. I consiglieri per il miglior esercizio del mandato e senza fruire dei rimborsi previsti da questo articolo, possono utilizzare le sedi degli uffici della Regione nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

2. La deliberazione indicata al comma 1 bis dell'articolo 6 della l.r. 23/1995, introdotto dall'articolo 1 di questa legge, assicura il rispetto di quanto previsto al comma 1.